



TRIBUNALE DI BRESCIA - Sezione terza civile
DECRETO

Il collegio composto dai sigg.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • dott. Enrico Consolandi | presidente e relatore |
| • dott. Angelica Nolli | giudice |
| • dott. Andrea Tinelli | giudice |

letta la richiesta proposta da entrambe le parti di correzione della sentenza di divorzio a domanda congiunta emessa nel procedimento in epigrafe e depositata il 31 luglio 2020 nella quale si rileva che:

- Nel dispositivo sono richiamate le condizioni concordate tra le parti, ma di tali condizioni, espresse nelle congiunte conclusioni del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è omessa la trascrizione
- L'omessa trascrizione delle conclusioni non consentirebbe di dare un contenuto alla decisione del giudice neppure avuto riguardo alla motivazione ove è fatto esclusivo riferimento alle "condizioni di cui sopra" e dunque quelle "di cui al ricorso, così come confermate con successiva dichiarazione ai sensi del Protocollo di intesa per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta".
- La portata precettiva della sentenza non sarebbe dunque ricavabile dal dispositivo o da altre parti del provvedimento.
- Ciò rileverebbe ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c, per il quale il diritto sostanziale contenuto nel titolo esecutivo (nella fattispecie la sentenza) deve essere certo per poter essere suscettibile di esecuzione forzata.
- Rileverebbe inoltre nella pratica fruizione del titolo ad esempio nei rapporti con la PA concernenti la figlia minore (si pensi alla responsabilità genitoriale o alla residenza della minore) o nelle questioni fiscali collegate ai rapporti economici disciplinati dai coniugi essendo necessaria una irrituale "integrazione" con un separato atto delle parti.
- IL giudizio di adeguatezza espresso dal Tribunale sulla corresponsione a titolo di una tantum della somma di € 200.000,00 con i termini e modalità indicati nelle conclusioni formulate dai ricorrent, ai sensi dell'art. 5 co 8 L 898/70, è sottoposta ad un vaglio di equità ope iudicis. Mancherebbe nella sentenza la pronuncia sull'equità della somma concordata a tale titolo, "*valutazione necessaria affinché siano sciolti del tutto i legami di solidarietà postconiugale stante la valenza del principio di ordine pubblico attribuito al principio di indisponibilità dell'assegno divorzile.*"

OSSERVA

Il ricorso pone un tema nodale sul contenuto necessario dei documenti giudiziari, in equilibrio tra il numero e la rapidità oggi richiesti nel lavoro giudiziario, sempre crescente rispetto alle risorse

disonibili, e l'approfondimento del materiale processuale, della sua esposizione e di conseguenza della estensione dei documenti che li contengono.

In questo senso la indicazione normativa della sintesi viene dall'art. 16 bis comma . 9 octies dl 179/2012 come modificato dal dl 83/2015 “*Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”.

Bisogna notare l'inserimento della previsione in un testo normativo, il dl 179/2012 in gran parte dedicato all'informatizzazione dei procedimenti civili (e penali) che oggi può dirsi completata (un po' meno nel settore penale), specialmente in tempi di COVID in cui la legislazione emergenziale ha eliminato la possibilità di documentazione cartacea nel processo civile.

Questo inserimento è funzionale al passaggio da una documentazione cartacea necessariamente lineare, ad una documentazione informatizzata con la possibilità di [ipertesti](#) che ancorano la decisione a documentazione esterna facilmente consultabile a mezzo di link o riferimenti conoscibili dalle parti.

Del resto la radice greca del termine sintesi utilizzato dal legislatore indica proprio il porre assieme. Con i riferimenti ipertestuali la nozione di autosufficienza documentale della decisione assume chiaramente contorni differenti, poiché il testo può portare in sé riferimenti a precedenti, nozioni, ed anche dati di fatto, quali pubblicazioni ed eventuali stati dei luoghi, immagini, senza necessità di contenerli.

Con ciò forma e contenuto del documento giudiziario non possono che mutare: si sposta la frontiera del formalismo che già nel dopoguerra uno dei massimi processualciviltisti italiani diceva iniziare “[dove il diritto finisce](#)”. Oggi probabilmente va inteso come formalismo quello di non “porre assieme” i “mattoni” del discorso logico con semplici riferimenti, ma volerli riportare per esteso in unico testo, che così necessariamente si allunga.

Proprio in questo senso va letta la indicazione normativa circa la sintesi richiesta negli atti telematici del legislatore del 2015, non a caso l'anno in cui il processo civile telematico iniziò ad avere più grande diffusione per legge, con il dl 179/2012 appunto.

La nuova [sentenza su documento informatico](#) è inserita a sua volta in un fascicolo informatico (art. 1 lettera h dm 44/2011) e la sua autosufficienza va letta nell'ambito di questo cambiamento: da un documento riassuntivo di un fascicolo cartaceo sito al di là dei “cancelli” del Tribunale ad un file, la sentenza, inserito in un altro file, il fascicolo informatico che dovrebbe essere facilmente accessibile¹.

La autosufficienza del documento finale va vista dunque nell'inserimento in un file accessibile facilmente alle parti ed assistito quanto agli atti dalla garanzia logica della firma digitale. Questo è in linea con quanto alcuni sociologi giungono ormai da qualche tempo a definire una “[intelligenza connettiva](#)” costituita dai legami logici e dai riferimenti ipertestuali dei concetti espressi mediante la rete.

In questo senso bisogna notare che la sentenza di cui si tratta faceva riferimento a conclusioni sottoscritte dalle parti e contenute, come la sentenza stessa, in un medesimo file, il fascicolo informatico. In questo senso entrambi, conclusioni e sentenza, sono dei “dati”, quando altra norma, purtroppo abrogata invece che pienamente realizzata, l'art. 52 CAD (dpr 82/2005), stabiliva il principio per cui la amministrazione deve metterli a disposizione questi dati e documenti per il riuso e ciò si dice in particolare per gli ulteriori usi ipotizzati dalle parti ricorrenti.

¹ Art 9 c. 5 regole tecniche sul processo telematico “*Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti*”

Questi principi fanno ritenere sufficiente la indicazione nella sentenza delle conclusioni delle parti, contenute nel medesimo fascicolo informatico, a soddisfare il requisito dell'art. 132 c.2 n.3 cpc , come a rispettare il dettato di sinteticità introdotto nel 2015. Si tratta infatti di conclusioni certe, conoscibili e conosciute e, nel caso di specie trattandosi di sentenza di divorzio a domanda congiunta, anche sottoscritte dalle parti da cui provengono.

L'esame della giurisprudenza di Cassazione conferma questa conclusione.

Già negli anni '80 l'orientamento era sostanzialista, nel senso cioè di ritenere rilevante l'omessa indicazione testuale delle conclusioni solo ove potesse ricollegarsi ad essa l'omessa pronuncia su taluna delle conclusioni.² In tempi più recenti l'orientamento non è mutato ed anche quanto alla motivazione, ben più nodale rispetto alle conclusioni, si è ammesso il rinvio a documenti endoprocessuali quali la CTU o la sentenza impugnata, nei giudizi di appello³.

E' poi indicazione normativa di quello che venne chiamato il “decreto del fare” (d.l. 69/2013) la possibilità di motivare con riferimento a precedenti, non sempre facilmente conoscibili, come la giurisprudenza dell'ufficio stesso. Mutando il testo dell'art. 118 disp. Att. Cpc vi fu infatti la prescrizione di una esposizione addirittura “succinta” di ragioni giuridiche che possono essere illustrate “anche con riferimento a precedenti conformi”.

Si può dunque cogliere la evoluzione del documento giudiziario, anche per esigenze di sintesi, da un discorso lineare ed autosufficiente e perciò necessariamente esteso, ad un ipertesto, un ragionamento che si sostenga su atti endoprocedimentali, ma anche extraprocedimentali, come le precedenti decisioni. In questo senso va colta la indicazione di un ragionamento che “mette insieme” secondo nessi logici: come si diceva un atto di intelligenza connettiva.

E non si vede perché il discorso “per connessione”, ormai prassi nel ragionamento corrente ed ammissibile pienamente in una parte considerata in Costituzione del provvedimento – la motivazione - non possa essere fatto per una parte assai più formale come le conclusioni; ed in effetti è prassi corrente di molti difensori concludere “come in atti”.

Ciò soprattutto con riferimento al procedimento di divorzio a domanda congiunta ove a ben vedere il contenuto della decisione è molto limitato e condizionato da quelle stesse conclusioni: il contenuto del giudizio e del provvedimento è solo lo scioglimento del vincolo di coniugio o meno – e al limite la congruità sulle valutazioni di equità delle parti circa la capitalizzazione dell'assegno

² Cfr. le sentenze: 29/1982: *La mancata menzione delle conclusioni delle parti non comporta di per sè nullità alcuna della sentenza, non trattandosi di requisiti indispensabili al conseguimento dello scopo dell'atto e potendo semmai la Mancanza configurare un vizio di omessa pronuncia rispetto a quelle richieste che risultino completamente obliolate.*

1601/1985 *La Mancanza della trascrizione delle conclusioni nella sentenza produce nullità solo quando abbia cagionato l'omesso esame delle conclusioni stesse, in guisa da determinare una mancata pronuncia in ordine alla domanda o alle eccezioni proposte.*

³ Cfr. : ord. 28139 del 25.11.2018 “*La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame*”

sentenza 12991 del 31.5.06 “*La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati*”

sentenza 4015 del 27.2.04 “*L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sè non costituiscono motivo di nullità della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronuncia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.*”

ord. 4352 del 14.2.19 “*Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.*”

divorzile - mentre il giudice non ha alcuna autonomia rispetto alle volontà delle parti, se non emettere o non emettere il provvedimento.

Con particolare riferimento alla capitalizzazione, che costituisce il caso concreto, ma anche al trasferimento di immobili, la fonte dell'obbligo deve ritenersi l'accordo delle parti, anche se la causa di quell'accordo è riferita allo scioglimento del matrimonio collegandovi questioni patrimoniali. Rispetto a quell'accordo la sentenza è mera forma, o meglio ha la sola funzione di aggiungere l'effetto cui quegli accordi sono finalizzati e cioè il divorzio e il relativo assetto patrimoniale.

Va infine tenuto conto che la prassi protocollare imposta dalla epidemia in corso, oggi recepita nell'art. 23 c. 6 dl 137/2000, ostacola, con il contatto fisico, quella proficua collaborazione costituita dalla preparazione del documento-sentenza su carta da parte dei difensori e quindi aggrava il lavoro del giudice che – oggi privo di ausilio nelle operazioni manuali - dovrebbe riportare conclusioni che spesso arrivano ad essere estese su 7-8 pagine, in un lavoro più pratico ed amanuense che giuridico ed intellettuale. In quest'ottica va letto il richiamo normativo alla sintesi e alla utilizzabilità della connessione logica in luogo della ricopiatura – sia concesso di aggiungere un aggettivo: inutile - nel documento informatico.

Con riferimento alla motivazione “ab inconveniente” della richiesta, all'art. 474 cpc e cioè alla praticità di una documentazione unica del titolo esecutivo “autosufficiente”, si osserva che non pare identificabile un principio di necessaria onnicomprensività del titolo esecutivo, caso mai di certezza e nel caso di specie la certezza è data dalla esistenza di un documento firmato dalle parti che, come si è detto, è la vera fonte del regolamento patrimoniale, mentre il divorzio è una sorta di verifica di condizione di efficacia.

In realtà il titolo esecutivo non è mai autosufficiente, nella prassi, poiché anch'esso ha degli elementi eteroformati, quali l'interesse o il calcolo della rivalutazione. I mutui stipulati avanti al notaio sono titoli esecutivi, ma spesso vanno integrati con piani di ammortamento e cessioni di credito. I titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi, poi, sono del resto in genere privi di parte prescrittiva e composti dal ricorso ed un decreto, come nel caso di specie la sentenza deve leggersi assieme alle conclusioni della parte.

Va dunque negata la necessaria unità documentale del titolo esecutivo, come affermato da [Cassazione 23646 del 2020](#).

In definitiva: non vi è motivo alcuno di correzione, né normativo, né logico, né “ab inconveniente”.

ptm

Rigetta la richiesta di correzione o modifica della sentenza 1640/2020 del Tribunale di Brescia depositata il 31.7.2020

Si comunico

Il Presidente estensore

Dott.Enrico Consolandi *(firma digitale sull'originale informatico)*